

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA S.FREUD

VIA CAIROLI N. 39 - PESARO

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 22 del mese di Ottobre anno 2022 alle ore 17:00 presso la sede sociale in Pesaro Via Cairoli n.39 in modalità videoconferenza si è riunita in seconda convocazione – dato che in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta - l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Lettera del 18/10/2022 da parte della Regione Marche di modifica dell'art.10 c.9 dello Statuto approvato con assemblea del 09/05/2021 regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate in data 01/06/2021 al-n. 716 serie 3;
2. Approvazione della **nuova stesura** dello Statuto Sociale al Decreto Legislativo n.117/2017 (art.101 c.2) a seguito della modifica richiesta dalla Regione Marche con lettera del 18/10/2022.

Presiede l'Assemblea la Dott.ssa Antonella Minnucci ed è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Roberta Di Carlo.

Il Presidente constata la partecipazione all'Assemblea dei seguenti soci collegati:

1. De Leo Andrea
2. Calabria Raffaele
3. Echino Lorena
4. Ermeti Oriana
5. Cavicchioli Mariella
6. Minnucci Antonella
7. Neri Laura
8. Pari Alice
9. Tonelli Giorgio
10. Giuffrida Giuseppina Ida Elena
11. Birtolo Laura
12. La Stella Luciana
13. Tonelli Silvia

[n.13 su un totale di 13] e della presenza del Consiglio Direttivo al completo dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, con riferimento alla domanda di iscrizione al RUNTS, la Regione Marche ha chiesto la modifica dell'art. 10 c.9 dello statuto – precedentemente approvato - laddove prevede che *"le sostituzioni dei componenti del Consiglio effettuate*

per cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile" in quanto in contrasto con la normativa del Terzo Settore come chiarito dalla circolare ministeriale n.18244 del 30/11/2021, ovvero dopo l'avvenuta approvazione da parte nostra del nuovo Statuto.

Il Presidente fa, inoltre, notare ai presenti che con il D.L. 73/2022 c.d. "DL Semplificazioni" dell'agosto u.s. il legislatore ha disposto un'ulteriore proroga del termine di adeguamento degli statuti delle associazioni intenzionate ad entrare nel terzo settore portandolo al 31/12/2022.

Il Presidente dà, quindi, lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo n.117 del 03 luglio 2017 evidenziando la modifica richiesta dalla Regione Marche.

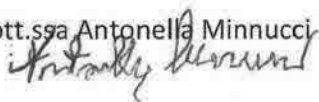
Dopo un breve dibattito lo statuto – redatto ai sensi dell'art.101 c.2 D.Lgs.117/2017 contenente le nuove disposizioni per le associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt.35 e 36 e degli articoli correlati Titolo II, III, IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore - la integrazione della denominazione, nonché, modifica dell'art.10 vengono approvate con voto unanime dei presenti e lo Statuto stesso allegato presente verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale, con le norme statutarie approvate, presso il competente Ufficio delle Entrate che ai sensi dell'art.82 c.3 e art.82 c.5 del Codice del Terzo Settore è esente da imposta di bollo e imposta di registro.

Alle ore 18:00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i lavori previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

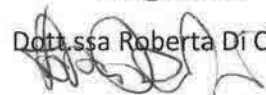
Il Presidente

Dott.ssa Antonella Minnucci



Il Segretario

Dott.ssa Roberta Di Carlo



1303450 | 18/10/2022 | R_MARCHE | GRM |
RUNTS | P | 520.110.20/2022/RUNTS/2194**ASSOCIAZIONE COMPAGNIA S. FREUD**

PEC: COMPAGNIA.S.FREUD@PEC.IT

Oggetto: Domanda d'iscrizione al RUNTS e invito rivolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, D.M. 106/2020

Con riferimento alla Vostra domanda di iscrizione, pervenuta in data 30/08/2022 con ID 578542 ed acquisita agli atti con prot. arrivo n. 1066591 del 31/08/2022, al fine di consentire l'iscrizione al RUNTS, si comunica la necessità di completare e integrare la documentazione depositata.

L'associazione è pertanto invitata – ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, D.M. 106/2020 – a integrare e modificare la domanda con la seguente documentazione:

- copia del bilancio anno 2021 depositato e del relativo verbale assembleare di approvazione, nonché copia del verbale assembleare di approvazione del bilancio 2020 ai sensi dell'art. 8 co. 5 lett. C) del D.M. 106/2020;
- copia dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 8 co. 5 lett. A) del D.M. 106/2020 od in alternativa, in caso di mancanza, dichiarazione di insussistenza o irrecuperabilità dello stesso ai sensi del D.P.R. 445/2000.;

Si invita, inoltre, l'associazione ad approvare le necessarie modifiche statutarie al fine di adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore:

- Modifica dell'art. 10 comma 9 dello statuto laddove prevede che *"le sostituzioni dei componenti del Consiglio effettuate **per cooptazione** da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile"*. La disposizione che disciplina la sostituzione dei consiglieri si pone in contrasto con la normativa del Terzo Settore, così come chiarito dalla circolare ministeriale n. 18244 del 30.11.2021 secondo la quale "non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso". Infatti ai sensi dell'art. 26 co. 1 del Codice del Terzo settore la nomina degli amministratori spetta all'assemblea alla quale l'art. 25 co. 1 del Codice riconosce una competenza inderogabile in tal senso.

Le integrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'apposita casella di messaggistica presente nella piattaforma RUNTS, in formato pdf/A, **entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione**. In mancanza di integrazioni nel termine suddetto, questo Ufficio comunicherà il preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.

Si informa, infine, che il termine per la conclusione del procedimento (pari a 60 giorni) ricomincerà a decorrere a far data dal ricevimento della documentazione integrativa o, in assenza, dalla scadenza del termine assegnato, ai sensi dell'art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020.

Con i migliori saluti.

Referente: Battistoni Marco - Spuri Agnese
Telefono: 0718063567 – 0718063585
Classificazione: 520.110.20/2022/RUNTS/2194

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Agnese Spuri
documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005, D.Lgs 235/2010 e D.P.R.
445/2000

Via Tiziano 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona
Tel. 071 806 3544 - 071 806 3549 - Fax 071 806 3113 - P. IVA 00481070423

E-Mail: runts@regione.marche.it

PEC: regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it

Sito Web: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale>

STATUTO

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA S. FREUD

Associazione di Promozione Sociale

1. Denominazione – sede e durata

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n.117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Compagnia S. Freud APS", da ora in avanti denominata "associazione" con sede in Pesaro. L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'Istituzione preposta.

La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Scopo – finalità e attività

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- promuovere, tenere ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale di qualsiasi tipologia in modo da migliorare le competenze, le capacità e la conoscenza in una prospettiva personale e civica.
- favorire lo studio e lo sviluppo del pensiero come costituzione di "ordinamento e orientamento" nelle relazioni sociali;
- lo studio e lo sviluppo dello psicodramma Freudiano e della psicoanalisi;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della salute psichica;
- valorizzare le forme di pensiero attraverso la libera circolazione delle idee come pensiero dell'atto e del moto e come facoltà legislativa-imputativa;

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) l) e v), in particolare l'associazione si propone:

Attività culturali: organizzazione, promozione e realizzazione di eventi culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari di sensibilizzazione e approfondimento e quant'altro utile al raggiungimento delle finalità associative;

Attività didattica e di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;

Attività editoriale: produzione, pubblicazione e divulgazione di testi, stampati, riviste d'approfondimento, periodici, materiale didattico, pubblicazione di atti di convegni, seminari. Realizzare materiale stampato, audio, video e media per la presentazione dell'associazione e per la diffusione dei suoi scopi e delle sue attività;

Attività di ricerca: elaborare, autonomamente o su incarico di Enti Pubblici e privati, studi ricerche;

Le suddette attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

Attività di cooperazione: collaborare e cooperare con S.E.P.T. – Società d'Etudes du Psycodrame Pratique et Theorique – di Parigi nella divulgazione dello strumento, psicodramma, mediante il quale il soggetto può giungere ad una più profonda conoscenza di sé.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgano attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività sopra elencate e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

3. Attività diverse

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

4. Raccolta Fondi

L'associazione può esercitare – anche in forma organizzata e continuativa - attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. Ammissione

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione prevede anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (n. 7 per le persone fisiche o n.3 APS co.1 art. 35 Cts).

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

- ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
- onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7). Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6. Diritti e obblighi degli associati

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- di conoscere l'ordine del girono delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno e da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché quanto deliberato dagli organi sociali;
- di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

L'associato che intenda recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

8. Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

9. Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati; è il luogo fondamentale del confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto, mentre agli associati Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati la cui determinazione e criterio di proporzionalità è definito nel regolamento interno.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare sino ad un massimo di 3 associati; non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio direttivo o altro organo sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante posta ordinaria o elettronica o consegna "*brevi manu*" o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno, trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti, in proprio o per delega, i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, di norma, vota per alzata di mano, salvo che la stessa non deliberi di procedere con altra forma.

L'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'art.21 c.1 c.c.; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste del menzionato art. 21 c.2 e 3 c.c..

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di cassa o bilancio d'esercizio.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati, oppure da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili (art.25 Cts):

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, scegliendoli tra i propri associati, e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio (o rendiconto);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associatici, ai sensi dell'art.28 Cts, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione nonché sul provvedimento di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia tutela del contraddittorio;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

inoltre:

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto/bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, che rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici esercizi o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.).

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea, in particolare sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'esercizio ivi compreso l'ammontare della quota sociale annuale;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito alla esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare il Segretario, il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- assumere personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie dell'associazione;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13-14-15 e 17 c.1 del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio

spettano all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 26 c.1 del Codice del Terzo Settore, il quale le riconosce una competenza inderogabile in tal senso ex art.25 c.1..

Il Consiglio Direttivo dovrà intendersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con ogni altro mezzo – anche elettronico – che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o posta elettronica certificata, inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, oltre a verbalizzare e sottoscrivere le riunioni del Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

11. Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione- nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i proprio componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto. Il Presidente cessa per decadenza del mandato se non rieletto, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, Il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente o per la sua riconferma.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e sovrintende all'attività sociale in ogni settore in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

Il Presidente:

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di organi di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Assemblea.

In caso di necessità il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

In caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

12. Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n.117/2017.

13. Revisione Legale dei conti

Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n.117/2017 l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto dal MEF.

14. Patrimonio e Devoluzione

Il Patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione e scioglimento, il Patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art.45 c.1 del D.Lgs.117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 c.1 del D.Lgs.117/2017.

15. Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art.14, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta quanto previsto al comma 3 dell'art.8 del Decreto Legislativo n.117/2017.

16. Risorse Economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.79 c.2, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore e comunque effettuate nel rispetto dell'art.85 Cts.

17. Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti)
- e) Il Libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a) b) c) e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono,

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

18. Scritture Contabili

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n.117/2017.

19. Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n.117.

Ai sensi dell'art.21 c.c. gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

20. Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di Pace competente per territorio.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

21. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, e in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Pesaro lì 22/10/2022

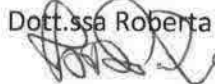
Il Presidente

Dott.ssa Antonella Minnucci



Il Segretario

Dott.ssa Roberta Di Carlo



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Telematico di Pesaro
- 2 NOV. 2022 -
Atto Registrato il 272 Serie 3
PREVIO VERSAMENTO DI € ESENTE
(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO
Simone Lodovici *

*Firma su delega del Direttore Provinciale

